

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO  
— COMMERCIO CON L'ESTERO

39.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASCHIELLA

INDI

DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (3777) . . . . .	370	Stanziamanti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (3779) . . . . .	382
PRESIDENTE . . . . .	370, 371, 373, 374, 375, 376	PRESIDENTE . . . . .	382, 385, 387
ALESI . . . . .	375	ALESI . . . . .	383
ALIVERTI, <i>Relatore</i> . . . . .	370, 375, 376	BRINI . . . . .	383, 385
BIAGIONI . . . . .	373	DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . .	383 384, 385, 386
DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . .	373 374, 375, 376	ERMINERO, <i>Relatore</i> . . . . .	382, 386
MILANI . . . . .	371, 374, 375, 376	MILANI . . . . .	385, 387
SERVADEI . . . . .	372	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (3796) . . . . .	387
Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (3778) . . . . .	377	PRESIDENTE . . . . .	387, 388, 389, 390
PRESIDENTE . . . . .	377, 378, 379, 380, 381, 382	AIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	387
ALESI . . . . .	378	NICCOLI . . . . .	388
BRINI . . . . .	380	SENESE, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> . . . . .	389
D'ANGELO . . . . .	379, 382	<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . .	379, 380, 381	Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);	
SERVADEI, <i>Relatore</i> . . . . .	377, 379, 380, 381		

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

	PAG.
BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795);	
MILANI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266);	
ERMINERO ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578);	
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Credito agevolato al commercio (2227);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Credito agevolato al commercio (2243);	
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Credito agevolato al settore commercio (2279);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Credito agevolato al commercio (2309);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Credito agevolato al commercio (2311);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Credito agevolato al settore commerciale (2370);	
CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Credito agevolato al settore commerciale (2377);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Credito agevolato al commercio (2386);	
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Credito agevolato al commercio (2644);	
CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Credito agevolato al commercio (2680);	
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Credito agevolato al settore commerciale (2681);	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Credito agevolato al commercio (2770);	
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: Credito agevolato al commercio (3258)	390
PRESIDENTE	390, 391
ALESÌ	391
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	391
ERMINERO	391
FIORET, <i>Relatore</i>	391
MILANI	391

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE	391
------------	-----

**La seduta comincia alle 17.**

AIARDI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (3777).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame propone il rifinanziamento della legge n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili mediante la concessione di contributi nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame e di ogni spesa accessori.

Il rifinanziamento, per altro nella misura non trascurabile di 146 miliardi distribuiti nell'arco quindicennale dal 1975 al 1989, non tende ad una indiscriminata riapertura del credito agevolato, ma più limitatamente all'integrazione dei finanziamenti già concessi. E infatti ricordato nella relazione che accompagna il disegno di legge che a suo tempo, per le limitate disponibilità, le quote di finanziamento relative alle istanze accolte furono ridotte, rispetto al livello della legge, del 25 e in alcuni casi del 50 per cento, fatta eccezione per le aziende del Mezzogiorno. Se si tiene conto che l'articolo 7 della legge prevedeva interventi fino alla concorrenza del 70, in alcuni casi del 60 e del 50 per cento, a seconda degli scaglioni previsti, si deve dedurre che la riduzione ulteriore ha notevolmente modificato i processi di ristrutturazione in un settore che abbisognava, per mantenere un minimo di competitività in campo nazionale e internazionale, di un massiccio intervento della mano pubblica.

Il disegno di legge si propone anche di completare le domande di conversione e di nuova installazione di aziende non tessili in zone tessili. La misura dell'intervento in favore di queste aziende fa supporre che molte domande sono tuttora giacenti e che attendono quanto meno di essere evase.

Suscita qualche perplessità l'articolo che aumenta il tasso annuo di finanziamento al 7 per cento. Si precisa comunque che esso potrà essere successivamente modificato. Ora, le aziende senza alcuna garanzia in ordine al concorso statale, sono sottoposte altresì all'alea di provvedimenti, che possono intervenire in qualsiasi momento. Comunque, considerato che si tratta di un settore la cui crisi, già manifestatasi in passato, in alcune zone si è accentuata, il provvedimento deve essere approvato sia nell'entità finanziaria, sia negli articoli che il Governo ha ritenuto opportuno formulare. Do quindi parere favorevole e invito la Commissione ad approvare il testo così come è stato sottoposto al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MILANI.** Capisco che il relatore ha avuto poco tempo per preparare la relazione e per documentarsi sul provvedimento. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che « sono state approvate in termini di finanziamento domande per circa lire 192 miliardi a favore di aziende tessili e 22 miliardi a favore di aziende operanti in settori diversi dal tessile che hanno installato industrie o ampliato quelle preesistenti nelle zone dichiarate a prevalente industria tessile ». Per quanto riguarda i complessivi 214 miliardi, vorrei sapere la ripartizione esatta dei finanziamenti tra: 1) industria tessile; 2) artigianato tessile; 3) industria tessile che ha svolto poi altre attività industriali, diverse da quelle tessili; 4) le industrie non tessili in partenza, ma che hanno installato degli impianti nelle zone definite tessili (meglio dire zone *ex* tessili).

La mia impressione è — anche alla luce di quanto si disse nel 1971 in occasione dell'approvazione della legge n. 1101 — che si sta andando verso una direzione non compatibile con l'industria tessile. Per questo voglio sapere come sono stati ripartiti i fondi fino a questo momento. Dalla relazione introduttiva e anche dalle argomentazioni formulate dal relatore Aliverti si evin-

ce che il nuovo finanziamento di 146 miliardi — questa è e rimane la mia opinione — non è destinato alla ristrutturazione, riconversione e ammodernamento in un qualche modo non pianificato nelle province tessili o ex tessili, cioè per altri tipi di industrie e per altri settori produttivi. La cosa non è abominevole, ma richiede un tipo di interventi che non hanno niente a che vedere con la ristrutturazione del settore tessile. Potremmo definire il provvedimento come un intervento per le province tessili, il che è diverso dalla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

Quando venne discussa e approvata la legge n. 1101, la questione della verticalizzazione del settore tessile e dell'utilizzazione della legge a quello scopo, sia per quanto riguarda le fibre tessili naturali, sia quelle sintetiche, sia gli aspetti primari di questa attività fino al settore delle conversioni, era il tema dominante della discussione. È una questione diversa da quella sul tipo di interventi e di finanziamenti che sono stati attuati e che soprattutto vengono previsti con il piano dei 146 miliardi.

Di qui le mie preoccupazioni. Infatti, mentre si continua a parlare di riunificazione degli incentivi (l'onorevole Donat Cattin è stato il portabandiera di questa concezione, prima che diventasse ministro dell'industria), adesso la dispersione degli incentivi e l'utilizzazione del rispettivo rifinanziamento per scopi diversi, addirittura, anche da quelli previsti dalle leggi iniziali, è diventata la regola in modo completo e totale. Il provvedimento che stiamo discutendo ne è un esempio abbastanza evidente.

Per queste ragioni presenteremo degli emendamenti e — come avvenne in occasione dell'approvazione della legge n. 1101 — daremo il nostro voto contrario al provvedimento.

Siamo contrari perché, in primo luogo, non esiste nessun piano di ristrutturazione dell'industria tessile. È umoristico rileggere le discussioni che avvennero nel 1971, quando sembrava che il piano di ristrutturazione dell'industria tessile fosse dietro l'angolo. Non è affatto chiaro che cosa potrà avvenire per questi fondi; è chiaro invece che non serviranno agli scopi per i quali sono stati destinati. Siamo contrari anche perché non vogliamo contribuire ad una ulteriore dispersione del sistema dell'incentivazione, contro le esigenze di riunificazione che ri-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

cordavo prima. Siamo contrari inoltre per la possibilità di trattativa privata che questo provvedimento apre fra il ministro dell'industria; ciò indipendentemente dalla persona che al momento ricopre l'incarico di ministro. Non c'è infatti nessun criterio di intervento prioritario, di programmazione. Se un'azienda chiede di impiantare uno stabilimento in una provincia tessile — o ex tessile — la possibilità di avere certi finanziamenti è affidata esclusivamente alla contrattazione fra il ministero da una parte e quella determinata impresa dall'altra, senza nessun criterio di certezza non dico dal punto di vista giuridico, ma politico. E non si venga a dire che c'è un'urgenza relativa ai tempi. A queste affermazioni non crede più nessuno: stiamo discutendo a ridosso della chiusura della Camera dei deputati per la pausa elettorale, ma questi provvedimenti riguardanti il credito agevolato ai diversi settori sono bloccati da un anno e mezzo per mancanza di finanziamenti. Il tempo per discutere il disegno di legge c'era in abbondanza.

Per queste ragioni, voteremo contro il disegno di legge n. 3777.

SERVADEI. Effettivamente il discorso di una politica generale degli incentivi va affrontato sia per la legge n. 1101, sia per le altre di cui oggi discutiamo il rifinanziamento: la n. 464 e la n. 623. È un discorso da affrontare, diversamente corriamo sempre dietro alle singole esigenze settoriali. Quando fu approvata la legge tessile, il settore era particolarmente in crisi: oggi anche quasi tutti gli altri settori sono in crisi. Allora si trattava di approvare una misura equitativa nei confronti del settore tessile in stato di inferiorità rispetto agli altri settori che « tiravano »; c'era allora un esonero enorme di manodopera e quindi la necessità di trattenere in *loco* gli impianti e di realizzarne dei nuovi, per evitare quest'esodo. Rivolgiamo dunque una raccomandazione al Governo, perché si arrivi a questo discorso non più dal punto di vista enunciativo, ma dal punto di vista della realizzazione concreta.

Per quanto riguarda l'esperienza fatta con la legge n. 1011, mi spaventano i tempi, che sono estremamente lunghi. I ritardi non sono dipesi dal Ministero dell'industria — questo lo posso testimoniare anche in funzione di un'esperienza diretta — quanto dalle garanzie che avrebbe dovuto fornire il Ministero del tesoro. Per avere tali ga-

ranzie si sono avuti ritardi di anni, con la conseguenza che, quando i provvedimenti sono arrivati al traguardo, erano slittati i costi degli impianti. La conseguenza è stata che molti impianti non sono stati — e non saranno — realizzati, il che riporta in alto mare tutti discorsi e le questioni di carattere generale. La raccomandazione che rivolgo al Governo — in particolare al Ministero dell'industria, che è direttamente interessato nella vicenda — è quella di modificare le procedure burocratiche, in modo da arrivare ad uno snellimento; diversamente, in una situazione particolare di svalutazione rapida della moneta e di aumento dei costi, non riusciremo assolutamente a far fronte con 6 miliardi stanziati per il 1975 e con gli altri miliardi che saranno stanziati ogni anno, alle esigenze del settore.

Per quanto riguarda il funzionamento della legge n. 1101, ricordo di aver presieduto un comitato che in primo luogo definì le zone tessili. Ci fu in altri termini l'individuazione delle zone nelle quali era necessario un intervento adeguato, per evitare che i finanziamenti cadessero come una pioggia che non avrebbe risolto assolutamente il problema, come ha accennato il collega onorevole Milani. Anche questa individuazione fu il frutto di un confronto che avvenne nel 1971 in un comitato abbastanza vasto e rappresentativo, nel quale c'erano anche i rappresentanti delle regioni, soprattutto di quelle tessili. Il comitato in questione ha quella funzione di programmazione, alla quale è stato accennato e alla quale naturalmente si può assolvere in relazione al ruolo, non in relazione ad una politica programmatica stabilita in precedenza.

Rimane senz'altro valido il discorso di riconsiderare la politica globale degli incentivi. Rimane valido il discorso della programmazione, pur se dobbiamo riconoscere che nel caso particolare attraverso l'individuazione delle zone tessili e il comitato che è stato istituito, un certo lavoro si riesce a portare avanti. Il discorso che sottolineo nuovamente e che diventa pregiudiziale ai fini della validità o meno della legge e della possibilità di quest'ultima di far fronte o meno alla situazione è quello di sempre: se il Ministero del tesoro in futuro continua ad agire come nel passato, è inutile che ci riuniamo per decidere di dare una boccata di ossigeno a queste aziende. Infatti, se anche decidiamo di dare dei finanziamenti a queste aziende, le procedure

sono tali e tante che all'atto concreto si arriverà con molto ritardo, per cui non si tratterà di un aiuto, ma di una vera e propria presa in giro. La raccomandazione vivissima che rivolgo al Governo nel suo complesso e al Ministero dell'industria in particolare è quella di arrivare a dei tempi più accettabili. I tempi precedenti erano al di fuori di ogni misura umana. Altrimenti, ripeto, quando dovremo eventualmente ridiscutere il problema, ci si porrà la questione di interrompere questo tipo di intervento decisamente e definitivamente.

Con questa raccomandazione, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

**BIAGIONI.** Concordo con l'onorevole Servadei: il collega ha opportunamente informato la Commissione delle difficoltà incontrate dalla legge, difficoltà che egli ha sperimentato di persona. In verità, mi aspettavo che il ministro Donat-Cattin riconsiderasse la politica generale degli investimenti: vengono riproposte, invece, vecchie leggi passate al vaglio di grandi difficoltà d'applicazione perché, evidentemente, per il momento non c'è di meglio. Invito però il Ministro a voler riconsiderare questa materia nel più breve tempo possibile.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Prima di dare la parola al ministro per la replica, vorrei riassumere una breve nota informativa, che mi pare assai obiettiva, relativa ai tempi di attuazione di cui ha detto l'onorevole Servadei. Nel 1965 scoppiò la crisi tessile; nel 1968, il Consiglio dei ministri, preoccupato, decise di intervenire approvando il disegno di legge. Dopo alterne vicende, il Parlamento approvò il provvedimento n. 1101; intanto, però, la crisi era stata superata e si poteva assistere al rilancio del settore. Nel 1972, a sette anni dallo scoppio della crisi, gli imprenditori hanno presentato 1.015 domande di finanziamento per piani di ristrutturazione; nel 1974, cioè a nove anni di distanza, il comitato ministeriale previsto dalla legge, ha esaminato 574 richieste di finanziamento agevolato, per un importo complessivo di 197 miliardi, 188 milioni e 611 mila lire. Nello stesso anno, gli istituti di credito hanno deliberato finanziamenti solo per 436 operazioni su 574 esaminate e su 1.015 presentate. Fino ad oggi, sono stati stipulati solo 220 contratti su 436 operazioni approvate e su 574 do-

mande, nel quadro delle 1.015 presentate. Nel frattempo, a distanza di dieci anni è scoppiata nuovamente la crisi. Mi pare che questa nota documenti assai bene i ritardi, le lentezze paurose di cui ha parlato l'onorevole Servadei.

**DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Prima di impostare questo progetto di rifinanziamento, ho chiesto che fosse invece portato avanti il disegno di legge da me presentato il 14 marzo 1974 per il riordinamento degli incentivi. La cosa non è stata ritenuta possibile, in quanto si tratta di un disegno di legge di delega piuttosto complesso, che avrebbe comportato dei tempi lunghi, ancorché dal momento della richiesta ad oggi sia passato molto tempo. Sottolineo di essermi trovato nella impossibilità di mandare avanti per le mie competenze attuali, un disegno di legge che ritengo molto più interessante di quelli relativi al rifinanziamento di questi strumenti, che sono piuttosto confusi nella loro sovrapposizione, non equilibrati sotto il profilo della distribuzione degli incentivi: tuttavia, nella congiuntura che preme, si è manifestata la possibilità di intervenire rapidamente solo attraverso gli strumenti legislativi esistenti. Ad esempio, vi sono ancora disponibilità per 6 miliardi per quanto concerne la legge tessile.

I ritardi manifestatisi sono dovuti essenzialmente a due cause distinte. Da un lato, al meccanismo della legge ed alla modificazione della ragione di scambio e quindi anche del valore della moneta, talché investimenti quantificati in termini piuttosto «spargnini» per essere distribuiti sulla più larga base possibile, si sono dimostrati inadeguati nel momento della stipulazione dei mutui, e quindi si sono rivelati inidonei al finanziamento di operazioni proficue. Da un lato, senza alcun dubbio, si è manifestata una notevole disfunzione nell'amministrazione che ha causato un conflitto per un blocco delle registrazioni alla Corte dei conti in ordine alle voci relative alla legge n. 1101, poiché la Corte chiedeva che avesse luogo l'ispezione di controllo in sede ministeriale, mentre gli atti erano trasmessi con l'ispezione dei controlli bancari e niente più di questo. Inoltre possono anche intervenire dei conflitti a livello di personale nel momento in cui si richiede personale esterno in prestito per le cose che tutti sapete essere capitate in altri ministeri. Questa situazione — di cui ho già fatto cenno

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

nella relazione al Senato — è stata accentuata dall'applicazione delle due leggi che hanno determinato lo sfollamento del personale e che rendono estremamente precaria l'azione del Ministero dell'industria. Infatti anche nel campo assicurativo con due ispettori è difficile poter fare un lavoro minimamente attendibile di vigilanza sulle 217 compagnie. Debbo dire che la disfunzione non riguarda solo la gestione della legge n. 1101, ma anche della legge n. 1470 per la quale mi sono giunte lamentele. Inoltre per la stessa legge n. 623 abbiamo proprio un mese fa chiesto soccorso nell'ambito degli istituti di credito a partecipazione statale per ottenere il distacco di una dozzina di persone che potessero supplire alle carenze dell'organico del Ministero.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

Alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in misura inferiore alle aliquote massime previste dal terzo comma dell'articolo 7 è concesso un finanziamento agevolato integrativo fino a concorrenza delle aliquote predette.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 sostituire le parole: « è concesso », con le parole: « può essere concesso ».*

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Entro il 31 dicembre 1975 il CIPE delibera, sentite le regioni, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, un piano generale di massima per la ristrutturazione, lo sviluppo e la riconversione dell'industria tessile. Tale piano dovrà interessare l'intera gamma della produzione tessile, ivi comprese le fibre sintetiche e dovrà comprendere il settore delle confezioni ».

MILANI. Il mio emendamento ha la stessa formulazione di un emendamento

che avevamo presentato nel novembre del 1971, quando venne approvata la legge tessile. Desidero a questo proposito fare alcune osservazioni su quanto è stato affermato dal ministro, poiché ritengo che esista un momento intermedio tra la discussione di un nuovo sistema di incentivi ed il rifinanziamento delle vecchie leggi in materia. Bisogna, a mio parere, compiere uno sforzo perché questo momento intermedio non rimanga un momento vuoto. Ciò sarà possibile — lo affermo al di là dello stretto contenuto dell'emendamento da noi presentato — se, nel rifinanziare le leggi già esistenti cominceremo a creare dei correttivi che abbiano carattere innovativo.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Milani, esprimo parere contrario e potrei caso mai essere d'accordo su un ordine del giorno nel quale fossero condensate le proposte che egli avanza con l'emendamento. Penso poi che l'onorevole Milani sia al corrente di una dichiarazione programmatica di questo tipo; noi d'altra parte una volta che abbiamo raccolto tutti gli elementi dovremo sentire tutte le Commissioni competenti del Parlamento per avere altre indicazioni ai fini di un utile intervento nel settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Milani.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

L'onorevole Milani ha presentato il seguente articolo 1-bis:

## ART. 1-bis.

Dal 1° gennaio 1976 l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, avverrà nel quadro delle direttive contenute nel programma del CIPE e d'intesa con le regioni interessate.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

ALESI. Intervengo a proposito di questo emendamento per porre un problema più generale. Il disegno di legge sulla revisione organica degli incentivi presentato dal Governo prevede che la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed altri leggi di questo tipo rimangono in vigore fino all'esaurimento dei fondi. Ciò appare in contrasto con un criterio che stabilisca che, una volta creato un sistema generale per le incentivazioni, non sia compatibile la sopravvivenza di misure al di fuori di questo sistema. È quindi necessario sapere cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda questo problema, per non correre il rischio di compiere un lavoro inutile in questa sede.

ALIVERTI, *Relatore*. È già stato precisato nella relazione lo scopo preminente di questo provvedimento, che è quello di integrare le riduzioni che sono state a suo tempo apportate, al fine di rendere possibile il finanziamento, fino alla concorrenza delle percentuali stabilite dalla legge n. 1101.

Non è possibile dunque muoversi il rimprovero di aver presentato un provvedimento propagandistico, in quanto le ragioni di un aumento delle sovvenzioni che precedentemente erano state stabilite devono essere messe in relazione, non soltanto all'andamento del settore, ma anche al fatto che l'inflazione ha prodotto una fluttuazione dei costi che le aziende tessili hanno particolarmente avvertito.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal collega onorevole Milani, non posso non tenere conto che una precedente proposta di emendamento del gruppo comunista, nella quale con intenzioni senza dubbio serie era prospettata l'esigenza di una formulazione di un piano globale, è stata respinta e non può essere riprodotta in questo momento in una diversa formulazione. Il mio parere è senza dubbio negativo.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per la verità il ministro dell'industria non è che deve attenersi dal 1° gennaio 1976 per i suoi interventi alle direttive programmatiche globali del CIPE: ciò avviene da quando è applicata la legge n. 1101. L'articolo aggiuntivo è totalmente pleonastico rispetto al dettato degli articoli 3 e 5 della legge n. 1101. Anzi, in questo modo viene concessa una vacanza fino al 31 dicembre 1975,

perché fino a tale data potremmo non attenerci a questa indicazione. Se ci si riferisce ad un programma — il che è diverso dalle direttive programmatiche del CIPE — l'emendamento è precluso poiché ne è stato respinto in precedenza uno analogo. Concludo proclamando la superfluità dell'articolo 1-bis e propongo di rigettarlo.

PRESIDENTE. L'articolo non mi sembra precluso, trattandosi di materia diversa. Pongo pertanto in votazione l'articolo 1-bis, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Milani ha presentato il seguente articolo 1-ter:

ART. 1-ter.

All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è aggiunta la seguente frase: « Tali piani devono essere inoltrati anche alle regioni interessate che esprimono parere al ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ».

MILANI. Si tratta di una modifica dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 1101. Il meccanismo attuale è il seguente: il ministro dell'industria, di concerto con quello del lavoro, approva i piani, compresi quelli relativi alle industrie non tessili site in zone tessili. La nostra proposta sarebbe quella di sentire le regioni interessate.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Nel comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 1101 è previsto il rappresentante della regione interessata. Noi abbiamo interpretato questo articolo nel senso di inserire un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate.

MILANI. Sulla base di questa delucidazione ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'articolo 1 e per completare

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

l'esame delle domande di conversione e di nuove installazioni non tessili in zone tessili pervenute nei termini di legge, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1011:

6.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

10.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

Le somme previste dal presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE anche in eroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « previo parere del », *con le altre:* « previa decisione del ».

MILANI. La questione riguarda la quota spettante al meridione.

ALIVERTI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per la verità il CIPE in materia finanziaria non delibera mai: assume delle decisioni che sono di indirizzo. Per loro natura, non sono decisioni in termini operativi.

MILANI. In sostanza, nel caso avanzassero dei fondi destinati al meridione sulla base della legge 6 ottobre 1971, n. 853, essi potrebbero essere utilizzati nel centro-nord previo parere del CIPE; noi diciamo che ci deve essere una decisione del CIPE, ma non sul singolo investimento, bensì sulla totalità della somma che può essere utilizzata e che non è stata utilizzata per il Mezzogiorno.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Si potrebbe dire: « previa direttiva del CIPE ». La costante dizione che si adotta in questa materia e comunque « previo parere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Restano ferme, per quanto non in contrasto con il precedente primo comma, le altre disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

All'onere di lire 6 mila milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MILANI. Per quanto riguarda il capitolo 9001, vorrei una precisazione visto che in un parere della Commissione bilancio si associa questo capitolo all'Artigianocassa.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Si tratta del fondo globale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo quattro, ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.



VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

**Discussione del disegno di legge: Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (3778).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 »

Comunico che i pareri della V Commissione bilancio e della VI Commissione finanze e tesoro sono favorevoli.

L'onorevole Servadei ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. La legge n. 464, anche in sede di discussione parlamentare nell'occasione della sua approvazione nel 1972, è stata oggetto di vaste critiche e preoccupazioni. L'aspetto che meno convince è il legame fra la messa in integrazione del personale dipendente e la richiesta di aiuti pubblici in conto interessi per le spese di riconversione e ristrutturazione industriale. Sono due operazioni a carico ambedue della collettività, senza oneri immediati o quasi per l'industria, ciò che fa temere — e non a torto — un uso indiscriminato della cassa integrazione salari, una sorta di incentivazione padronale in tal senso. Un'altra preoccupazione che è stata largamente manifestata è la seguente: chi in effetti beneficia in effetti del provvedimento? La piccola, la media, la grande o la grandissima industria, posto che il limite di 500 lavoratori, a parte la sua superabilità, non garantisca nessuno in tal senso? Ancora: le procedure per la cassa integrazione e l'attuazione dei piani di ristrutturazione, risultano così complesse e farraginose, da far temere per i tempi di realizzazione degli interventi, i costi dell'integrazione salariale, le attese dei lavoratori interessati, il deterioramento in certe località del mercato della manodopera e via dicendo.

A quasi tre anni dal varo del provvedimento, possiamo dire che, in concreto, le preoccupazioni nella vigilia espresse e nella fase applicativa si sono manifestate non accademiche. Io stesso, in sede di esame del bilancio di previsione del 1975 del ministero dell'industria, come relatore mi sono diffusamente reso interprete degli aspetti negativi dell'esperienza, chiedendo provvedimenti di modificazione, ed una normativa unica e più organica per la politica degli incentivi industriali. Di questo abbiamo già parlato e il ministro ci ha fornito delle precisazioni.

Nel frattempo, tuttavia, sulla nostra economia si è rovesciata l'onda recessiva, e la legge n. 464 è stata diffusamente invocata da industriali, lavoratori e sindacati come un'ancora di salvezza comunque disponibile. In base alla citata legge sono stati sinora approvati 26 piani di ristrutturazione aziendale con un onere pubblico in conto interessi di 7 miliardi di lire. La disponibilità a tutto il 31 dicembre 1975 ha oneri assai più rilevanti in fatto di integrazione dei salari. I 26 piani prevedono interventi finanziari per 159 miliardi di lire, per programmi di interventi di circa 370 miliardi. La legge n. 464, come la legge n. 1101, dà un contributo in conto interessi in percentuali di spesa variabili dal 50 al 70 per cento degli interventi. Le richieste giunte al ministero dell'industria sono state numericamente assai superiori: attualmente sono giacenti ed inevase domande per investimenti pari a 1.150 miliardi per 46 mila lavoratori. Si tratta di lavoratori già in cassa integrazione ai quali va data una prospettiva sia per ragioni sociali, che per rendere utili i denari sinora spesi per questo loro stato. Si è pertanto reso necessario disporre un rifinanziamento con questo preciso obiettivo. Si è anche reso necessario introdurre norme precise circa il « soggetto » che può presentare i piani, chiedere aiuto in conto interessi, dato che la Corte dei conti non registra decreti concessivi se non per i vecchi imprenditori, che provvedono direttamente alla ristrutturazione o conversione. L'interpretazione ministeriale, invece, presa sotto la pressione di molti casi concreti, si riferisce anche — e comprensibilmente — a nuovi imprenditori i quali abbiano però assunto il vecchio personale ed assicurino a questo una ripresa occupazionale. Altre norme riguardano la variabilità dei massimi di intervento ed il tasso di contributo interessi, sia in rapporto al processo inflattivo che alla situazione del costo del denaro.

Passando al provvedimento, l'articolo 1 chiarisce la questione sollevata nei rapporti con la Corte dei conti in riferimento alle vecchie imprese non in grado di risollevarsi da sole o che cessino addirittura la loro attività, permettendo l'intervento a favore di nuovi imprenditori, purché realizzino le due condizioni dei nuovi impianti e del riassorbimento della manodopera. L'articolo 2 indica nuovi criteri e limiti di importo dettati al CIPE, in relazione alla modificazione dei costi degli impianti, anche per i piani

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

approvati prima di questa legge, per renderli attuabili e per evitare inutili dispendi per la cassa integrazione salari. Ciò nell'ambito del discorso fatto per la legge tessile, sullo slittamento dei costi e quindi sulla inadeguatezza degli stanziamenti precedenti. L'articolo 3 fa riferimento al tasso di interesse a carico degli industriali, che sale da 6,1 al 7 per cento in relazione all'aumentato costo generale del denaro e anche per rendere possibili maggiori interventi e in quello precedente, per interventi di carattere governativo. L'articolo 4 si riferisce alle nuove spese, ai finanziamenti di 16 miliardi per l'esercizio 1975, di 28 miliardi dal 1976 al 1989 e fa riferimento anche alla possibilità di utilizzare i fondi residui a fine di ogni esercizio anche in rapporto alla quota per il Mezzogiorno. Si è infatti riscontrato che circa il 95 per cento delle domande di ristrutturazione riguarda aziende del centro-nord. Sulla base di altre considerazioni, svolte in altra sede da questa Commissione, non si ritiene opportuno tenere congelati dei fondi dove non c'è richiesta, nel momento in cui sul piano nazionale questa richiesta esiste in altra zona. L'articolo 5 riguarda l'imputazione dell'onere di lire 16 miliardi per il 1975.

A questo punto il relatore ha il dovere di far presente alla Commissione che il quadro applicativo della legge n. 464 è stato modificato profondamente in questi giorni per effetto dell'approvazione della legge sul cosiddetto « salario garantito ». Questo modifica profondamente la prima parte della legge n. 464 in quanto, oltre ad altre importanti variazioni, la nuova legge pone a carico del datore di lavoro un onere per i lavoratori messi in cassa integrazione che è di circa l'8 per cento del salario, attenuando notevolmente la spinta che si era oggettivamente determinata, e che costituiva una preoccupazione da parte di molti, nel senso di adoperare la messa in cassa integrazione come strumento per la riconversione.

Anche per questo, oltre che per oggettive condizioni oggi create dalla legge n. 464 per lavoratori e datori di lavoro, che non trovano valide alternative nella vigente legislazione, il relatore raccomanda l'approvazione urgente del provvedimento, non senza però chiedere al Governo di riconsiderare il discorso della globalità dell'incentivazione in funzione di una seria e moderna politica industriale nazionale, nonché di una abbreviazione dei tempi burocratici, di-

mostratisi fino a questo momento incredibilmente e dannosamente lunghi. Il concerto tra quattro ministeri, sia per la cassa integrazione, che successivamente per i decreti, oltretutto in un momento di disfunzione postale, è incredibilmente lungo e ha portato a dei costi rilevantissimi sul piano dell'integrazione salariale e, oggettivamente, della svalutazione delle cifre messe a disposizione per gli impianti. L'ultima questione che tengo a precisare è che l'interpretazione della Corte dei conti sostanzialmente non blocchi le decisioni che erano state già assunte. Abbiamo infatti tanti datori di lavoro e tanti lavoratori che pensavano di aver risolto il problema, ma a seguito dell'interpretazione della Corte dei conti ci si trova ancora in alto mare. Anche da questo deriva una nuova ragione di urgenza, per sbloccare la situazione, in modo da non vanificare un lavoro che è stato compiuto in circa tre anni di applicazione della legge n. 464.

Concludo raccomandando vivamente ai colleghi di approvare il provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta per una decina di minuti, per permettere ai colleghi di recarsi in Assemblea per partecipare ad alcune votazioni.

**La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,25.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MASCHIELLA**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ALESI.** Anche in questo caso, ripeto le osservazioni di principio, fatte prima. Rifinanziamo pure questi vecchi strumenti di sostegno; ma che valore poi attribuiamo al disegno di legge che cambia le forme di incentivazione di credito agevolato attraverso parametri del tutto diversi da questi? Vi è poi un'altra considerazione da fare. L'articolo 3 stabilisce che il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla legge è del 7 per cento annuo: occorre però accertare che questa salvaguardia dell'interesse statale non rappresenti un freno agli investimenti da parte dell'imprenditore. Queste sono le mie perplessità. Evidentemente,

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

il provvedimento è necessario, ma lo avrei inserito più volentieri in un quadro generale, e non riesco a capire quali siano state le difficoltà che ci hanno impedito di prendere in esame un disegno di legge più organico e completo.

D'ANGELO. Siamo contrari a questo provvedimento per i motivi già esposti anche in riferimento a quanto affermato dal relatore. Si tratta di un provvedimento che, in effetti, rifinanziando l'articolo 9 della legge n. 464, incentiva il padronato a portare avanti la sua politica di ristrutturazione. Siamo di fronte ad un meccanismo profondamente distorto: nella stessa nota preliminare si afferma che il presupposto giuridico dell'articolo 9 della legge n. 464 è il ricorso alla Cassa integrazione speciale. Da un altro lato, dunque, tale meccanismo offre ampie possibilità a certi gruppi di strumentalizzare l'esigenza di lavoro in certe zone del nostro paese per portare avanti i propri fini, per poi attingere alle casse dello stato anche allo scopo di finanziare operazioni poco pulite. Questo meccanismo viene poi peggiorato dalle proposte avanzate: basti considerare l'articolo 2, che elimina il *plafond* del 70 per cento dei finanziamenti alla spesa complessiva prevista dalla legge n. 1101, alla quale fa riferimento lo stesso articolo 1.

Queste sono le ragioni fondamentali della nostra opposizione. Avanziamo tuttavia delle proposte di emendamento, fermo restando il nostro atteggiamento negativo, nel tentativo di attenuarne i guasti. Proponiamo di modificare l'articolo 1 avendo suggerito la Commissione finanze e tesoro di fare riferimento, per quanto riguarda le provvidenze di ordine tributario, al decreto presidenziale 29 settembre 1972, n. 601, articoli 39 (primo comma) e 40 che hanno assorbito le vecchie formulazioni previste dall'articolo 9 della legge n. 464. In secondo luogo, chiediamo l'inserimento di un articolo aggiuntivo 1-*bis* con cui si sopprime il terzo comma dell'articolo 9, e cioè la facoltà di usufruire delle provvidenze per aziende con numero di dipendenti superiore a 500; chiediamo inoltre la soppressione dell'articolo 2 (cioè del *plafond* del 70 per cento) e della parte dell'articolo 4 concernente la possibilità di usufruire nelle zone non meridionali, di fondi non utilizzati relativi alla quota di riserva. Fermo restando il principio del mantenimento e del rafforzamento della quota di riserva,

occorre adottare dei provvedimenti che vadano alle cause originarie della mancata utilizzazione: il problema consiste soprattutto nella scelta dell'impiego dei fondi disponibili.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sono però spiacente di dover comunicare ai colleghi che è richiesta la nostra presenza in Assemblea essendo in corso una votazione. La seduta, pertanto, è sospesa per alcuni minuti.

**La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MASCHIELLA

SERVADEI, *Relatore*. A proposito degli interventi che ci sono stati nella discussione generale, quello che ha espresso l'onorevole Alesi ha già avuto risposta dal relatore sul primo disegno di legge. Circa le considerazioni svolte dal collega D'Angelo abbiamo denunciato i pericoli che sono insiti in questa legge, ritengo però di poter dire che la nuova legge sul salario garantito è elemento di moralizzazione; infatti mentre prima per l'integrazione salariale contava l'anzianità di servizio e c'era la possibilità di chiedere allo Stato degli interventi, oggi la situazione si trasforma rapidamente. L'articolo 1 nel primo comma fa riferimento alle misure creditizie e tributarie tuttora vigenti, e penso che sia meglio lasciare le cose così come sono; infatti così facendo si elimina il superfluo. È logico che bisogna dare una mano alle piccole e medie aziende, questa è una raccomandazione vivissima che esprimiamo per coloro che devono gestire questo provvedimento, anche perché non possiamo andare contro quelle che sono le richieste che provengono dal mondo sindacale.

Sul problema delle priorità le richieste che vengono dalle zone dove opera la Cassa per il Mezzogiorno, concordo che esse debbono avere un assoluto carattere prioritario.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non ho quasi nulla da aggiungere dopo quello che ha detto il relatore; dirò solo che l'articolazione della 1101 elenca una serie piuttosto

sto completa di agevolazioni tributarie sicché non pare necessaria la precisazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro. Comprendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole D'Angelo per tutte le difficoltà connesse all'applicazione dell'articolo 9 della legge 464 che prolunga a tempo indeterminato la cassa integrazione. Le condizioni che si sono venute a creare per via della legge sul salario garantito, rilevano aspetti che con il tempo si dimostreranno negativi. Non è infatti di fronte all'onerosità della cassa integrazione che le cose si moralizzeranno. Ci troveremo in presenza di molte situazioni di imprese in liquidazione e che non avranno i mezzi sufficienti per sostenere l'onere dell'8 per cento previsto. Tali imprese saranno spinte a non presentare la domanda di integrazione, escludendo in questo modo che possa essere applicata la legge n. 464. Ne deriverà, cioè, che in alcuni casi la cassa integrazione non sarà concessa e quindi non potrà nemmeno essere applicata la legge che prevede finanziamenti agevolati per le ristrutturazioni.

L'approvazione del provvedimento in discussione è, a mio parere, importante, in quanto è attesa da un notevole numero di aziende.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Le provvidenze di carattere creditizio, nonché quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in

parte, la manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini, Niccoli hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: « legge 8 agosto 1972, n. 464 », aggiungere le parole: « e con le modificazioni di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».*

**SERVADEI, Relatore.** Sono contrario all'emendamento.

**DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Mi dichiaro contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento di cui ho già dato lettura.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini, Niccoli hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è soppresso ».

**SERVADEI, Relatore.** Sono contrario all'approvazione dell'articolo 1-bis.

**DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Mi dichiaro contrario all'articolo 1-bis.

**BRINI.** È possibile che dei benefici previsti dalla legge possano godere anche le aziende petrolifere.

**DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Le disposizioni contenute nella legge non lo vietano, ma è chiaro che il volume assai rilevante degli investimenti richiesti da questo tipo di aziende ne esclude la possibilità.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1-bis di cui ho già dato lettura.  
(È respinto).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, i limiti di importo, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge, sono stabiliti con direttive del CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini, Niccoli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « i limiti di importo ».

SERVADEI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, in quanto ritengo sia giusto lasciare al CIPE, per quanto riguarda la valutazione degli aumenti dei prezzi, la possibilità di fissare criteri elastici ed opportuni.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole di cui l'onorevole D'Angelo chiede la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento soppressivo D'Angelo è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa.

Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 4.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464:

16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

Le somme previste dal presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno ».

SERVADEI, *Relatore*. Sono contrario: mi sembra che le ultime parole salvaguardino le esigenze del Mezzogiorno, dopo che siano state finanziate tutte le richieste avanzate dalle imprese meridionali.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole che l'onorevole D'Angelo chiede di sopprimere.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

L'emendamento soppressivo D'Angelo è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge, di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 5.

All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

D'ANGELO. Esprimo il voto contrario del gruppo comunista al disegno di legge in esame in quanto siamo convinti di trovarci di fronte ad un modo poco serio di affrontare i problemi drammatici del paese. Bisogna smetterla di fare, nella pratica, il contrario di ciò che si afferma. Nelle difficoltà presenti dovremmo preoccuparci di mutare un modo di legiferare che ha condotto il nostro paese all'attuale, drammatica situazione. Votiamo pertanto contro il provvedimento, nella certezza di compiere un gesto utile alla nostra industria, ed in particolare alle imprese che si trovano in difficoltà.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (3779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie ».

L'onorevole Erminero ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINERO, *Relatore*. Il provvedimento in esame concerne, sostanzialmente, la modifica della legge n. 713 del 24 dicembre 1974, della legge n. 623 del 30 luglio 1959 e della legge n. 656 del 10 agosto 1950 e successive modificazioni. Per quanto attiene alla legge n. 623, voglio augurarmi che il provvedimento, venuto in esame in ritardo rispetto alle necessità così lungamente in precedenza rilevate, non debba poi — per le carenze sottolineate dal ministro nelle attrezzature burocratiche del Ministero — non trovare applicazione nei tempi in cui esso deve invece essere attuato, anche al fine di evitare che l'ulteriore deprezzamento della lira ci costringa a rivedere il numero degli interventi.

L'articolo 1 stabilisce le integrazioni necessarie per venire incontro al numero delle domande presentate che si è rivelato superiore alle previsioni; per quanto riguarda, in modo particolare, il centro-nord ed il sud, i finanziamenti delle aziende del centro-nord sono aumentati in misura molto rilevante in quest'ultimo periodo, dimostrando che esiste nei comparti industriali anche una richiesta obiettiva che ha trovato nelle domande presentate un riscontro puntuale. Ritengo che sia opportuno mantenerci su un piano concreto e prendere quello che il ministero del tesoro mette ora a disposizione. In seguito, considerato che questi provvedimenti sono sullo stesso piano, potremo metterci al lavoro considerando la possibilità di riordinare l'intera materia, al di là delle dichiarazioni di buona volontà rese da ciascuno di noi. L'articolo 2 eleva i limiti di importo dei finanziamenti previsti dalla legge n. 623, per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della legge n. 646, fino a 2.250 milioni e per le iniziative ubicate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni. In casi particolari, questi limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3 miliardi e a 1.500 milioni, previa deliberazione del comitato istituito dalla legge n. 623. L'articolo 3 prevede l'impostazione per l'anno finanziario 1975, al capitolo di spesa n. 6856. Il provvedimento in esame, sostanzialmente, introduce variazioni minime nell'entità degli stanziamenti dovute alla svalutazione della lira. Concludo, sottolineando la necessità di un rapido iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha chiesto la parola per fare alcune precisazioni.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Credo di non dire cosa inesatta se faccio presente che il disegno di legge corrisponde ad una richiesta presentata il 23 dicembre, al momento dell'approvazione della legge n. 713, in questa sede e presso il Senato. Esso concede un ulteriore stanziamento che consenta di prendere in considerazione le domande confluite in misura superiore alle previsioni nel periodo breve intercorso dal Natale del 1974 al 31 gennaio 1975; queste domande hanno fatto aumentare la richiesta di investimenti, che era dell'ordine di circa mille miliardi, fino ad un livello di circa 2.700-2.800 miliardi. Questo fatto, a nostro avviso, è piuttosto positivo, anche se il breve periodo ci induce a ritenere che un certo numero delle domande non presentate avesse un carattere di prenotazione e non avesse quindi consistenza effettiva, talché lo stanziamento è diretto a consentire la copertura di queste domande con uno scarto del 20 per cento. C'era stato richiesto di riaprire i termini delle domande, però questo avrebbe ulteriormente dilazionato l'utilizzazione della legge e vedremo di provvedere quanto più rapidamente è possibile per liquidare le domande che sono giacenti presso il ministero fin dalla fine del 1972, anche perché potrebbero nascere dei problemi di difficile soluzione giuridica visto che si tratta di domande per le quali, nella misura dell'80 per cento, sono stati concessi dei mutui con operazioni a tasso ordinario, operazioni che, in molti casi, al di là del mutuo hanno dato luogo a investimenti. Tra i fini della legge c'è anche quello di mettere in circolazione nel corso del 1975 una certa quantità di moneta destinata all'investimento. A noi preoccupano di più le domande nuove che non quelle che abbiano già dato luogo ad investimenti, anche perché per una parte delle domande vecchie i tassi praticati dalle banche sono dell'ordine dell'8-9, 10 per cento: ora, se le esaminassimo separatamente finiremmo per fare una operazione vantaggiosa per il sistema bancario.

Ho creduto utile dare subito queste spiegazioni a complemento della motivazione generale del provvedimento che raccomandando per l'approvazione; mi pare del resto che la legge n. 623 vada esentata da taluni dei giudizi assai critici espressi per le altre leggi di sostegno. Mi permetto però di aggiungere che le indicazioni del genere di quelle che sono state oggi presentate non

possono trovarci consenzienti e le respingiamo in modo fermo ed assoluto. Debbo far rilevare che ci troviamo in una situazione congiunturale che non è molto dissimile a quella di altri paesi industrializzati e attribuirli a una serie di provvedimenti sbagliati e dunque alla responsabilità dei governi che si sono succeduti è un atteggiamento fazioso. Altri paesi che hanno governi diversi hanno lo stesso risultato e quindi la causa non è da connettersi con la legislazione vigente; anche se ribadisco che sussiste la necessità di un riordinamento degli incentivi a proposito del quale faccio notare che esiste un disegno di legge di iniziativa del Governo, non mi risulta che altrettanto abbiano fatto le opposizioni. Quindi noi abbiamo agito seriamente, tenendo conto della congiuntura nel proporre disegni di legge che, pure se imperfetti, per ragioni di tempo (il quale è un fattore politico ed amministrativo importante) abbiamo dovuto portare avanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALESI. Voterò a favore di questo disegno di legge anche se penso che occorra soffermarci sulle ragioni addotte dal relatore. Quello che mi preoccupa di più è il fatto che continuiamo a finanziare le piccole e medie industrie, strumenti inadeguati e non per colpa soltanto di un governo o di un altro, ma anche dal Parlamento, il cui lavoro non ha dato i risultati che volevamo cosicché gli incentivi sono finora serviti, più che altro, per investimenti ad alto assorbimento di capitale, non tenendo conto di quelli a più alto assorbimento di mano d'opera. Trovo che quanto meno su questi punti si dovrebbe fare qualcosa per il futuro. Vorrei anche auspicare che vi sia da parte del ministero un maggiore impegno per quanto riguarda la ristrutturazione nel Mezzogiorno ed anche per quanto riguarda l'attuazione delle delibere del CIPE, che non sono mai state molto osservate nel passato. Quindi una maggiore sorveglianza nei riguardi della Cassa per il Mezzogiorno.

BRINI. Il dibattito odierno può, in un certo senso, considerarsi quale un prolungamento della discussione che sugli stessi problemi avevamo già affrontato nel mese di dicembre e ci invita a riflettere sui giudizi di fondo che da esso possono scaturire in ordine al comportamento della maggio-

ranza e del Governo. La nostra opinione in merito alla materia in esame resta quella espressa a dicembre, quando discutemmo il provvedimento di rifinanziamento della legge n. 623. In quell'occasione il relatore, il rappresentante del Governo ed in generale tutti i partecipanti affermarono con tutta chiarezza che si trattava di un provvedimento lampone e che, comunque, sarebbe stato l'ultimo della serie. Da parte nostra, pur nel giudizio critico che in quell'occasione esprimemmo, dopo aver dato un contributo di impegno al miglioramento di quel provvedimento, riconoscemmo, come riconosciamo tutt'ora, che la legge n. 623 è in fondo, tra tutte le crisi delle leggi di sostegno, quella più efficace e di più rapida attuazione: migliore certamente di alcune vere e proprie mostruosità che sono state partorite da questa maggioranza e che continuano, nonostante tutto, a rimanere in vita.

Credo, pertanto, che una valutazione vada data, più che altro, sul significato di questo nuovo finanziamento. E desidero subito soffermarmi brevemente su alcune osservazioni fatte dal ministro, che, rivolgendosi ai comunisti, ha affermato che sorgerebbero delle difficoltà se il provvedimento in questione non venisse rifinanziato. Le difficoltà reali, però, non derivano per il paese dalla mancanza di riattivazione di leggi di questo tipo, ma dalla mancanza di un cambiamento di indirizzi, che ponga fine ad un gioco che dura da troppo tempo. Puntualmente, infatti, ogni tre o quattro mesi, ci viene riproposto questo discorso, a situazione naturalmente peggiorata.

Mi sembra di aver capito da quanto è stato affermato dal ministro che, per quanto riguarda la legge n. 871, è già avvenuto un rifinanziamento a tassi ordinari; si tratterebbe dunque ora di compiere una sanatoria. Se così stanno le cose, esistendo dei prefinanziamenti a tassi ordinari, non credo che la massa dei finanziamenti previsti possa essere quella indicata, per un ammontare di circa 2.700 miliardi. Il costo che le aziende hanno dovuto sopportare è un costo superiore; se, quindi, dovessero restare fissate le cifre previste, le aziende, dovendo ricorrere a nuove operazioni di finanziamento, si troverebbero sempre peggio.

Su quale linea avvengono dunque questi investimenti? Quali priorità vengono indicate? La difficoltà maggiore dinanzi alla quale ci troviamo è quella derivante da questa spirale di provvedimenti, che sono assolutamente insufficienti a modificare gli

attuali indirizzi. Quale seguito hanno avuto le dichiarazioni che lo stesso ministro aveva rilasciato in merito a questi problemi? Ricordo, infatti, che l'onorevole Donat-Cattin, a Trapani, affermò le necessità di procedere ad una revisione generale del sistema degli incentivi, mediante un disegno di legge che porta la sua firma. Il disegno di legge, è vero, è stato depositato in Parlamento da 14 mesi; è anche vero che il ministro ne ha sollecitato la discussione; è vero altresì che non esiste in materia una proposta delle opposizioni. Ora non starò a chiedermi di chi è la responsabilità della mancata discussione del provvedimento, se esiste un Governo ed una maggioranza se non si riesce a discutere un disegno di legge del Governo, non so come si possa riuscire a discutere una proposta dell'opposizione. In ogni caso, annuncio che fra breve il gruppo comunista presenterà una propria proposta di legge sulla materia. Desidero inoltre ricordare che nel mese di dicembre, in occasione della discussione sul rifinanziamento della legge n. 623, richiamammo l'attenzione del Governo sulla necessità di procedere con urgenza al riordino del sistema del credito agevolato. Va anche ricordato che a suo tempo abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad assumere le iniziative idonee affinché il disegno di legge di delega relativo alla riforma del sistema degli incentivi potesse essere discusso entro il 31 marzo 1975. Questo ordine del giorno, accettato dal Governo, rispecchia una preoccupazione ed un impegno sincero del gruppo comunista. Del resto, secondo l'articolo 1 della legge n. 397 del 17 agosto 1974, l'iter parlamentare del provvedimento dovrebbe compiersi entro il 30 giugno 1975 e noi vogliamo stabilire le premesse indispensabili per raggiungere questo obiettivo. Ora, io credo che le dichiarazioni rese testé dal ministro non tengano conto sufficientemente di questo impegno mentre la nostra disponibilità è piena in questo senso. È inutile confondere le acque: se l'iter del provvedimento non procede, è evidentemente perché la maggioranza e il Governo desiderano che questa discussione non abbia luogo.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Vorrei sapere se avete presentato lo stesso ordine del giorno in sede di V Commissione bilancio.



VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MILANI. Abbiamo addirittura proposto che la nostra Commissione richieda per esso la competenza primaria!

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Personalmente, sono d'accordo.

BRINI. Vorrei solamente aggiungere, a questo riguardo, che il ministro sa perfettamente che, come egli rappresenta ed impegna il Governo nel suo insieme, così noi, quando ci impegniamo in una Commissione in una determinata direzione, intendiamo l'intero gruppo comunista e tutte le Commissioni della Camera; e non credo che questa mia affermazione possa essere contraddetta.

Ancora una volta è stata adottata una tecnica che tende a porci dinanzi al fatto compiuto, una tecnica che viene usata da tempo: ed ogni impegno assunto dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche è stato vanificato. L'alibi fornito è sempre quello dell'urgenza: e vorrei far rilevare che il modo stesso in cui viene condotta questa discussione è un indice della validità della nostra critica. Il provvedimento, infatti, fino a questa mattina si trovava ancora in bozze e ci è stato distribuito in fotocopie: credo che questo elemento debba far riflettere ognuno di noi. Debbo inoltre rilevare che la discussione del disegno di legge è stata iscritta all'ordine del giorno proprio a ridosso dell'interruzione dei lavori parlamentari per le elezioni amministrative, nonostante che il Consiglio dei ministri lo avesse già approvato da 10 o 15 giorni.

Intendiamo comunque presentare alcuni emendamenti concernenti la presenza delle regioni nell'attività di gestione della legge, l'adempimento delle richieste degli operatori economici per la presenza nel comitato interministeriale e l'obbligo (che non credo comporti aggravii per le finanze dello Stato) della relazione semestrale del ministro al Parlamento. Proponiamo poi uno stanziamento che venne respinto a dicembre (e ricordo l'atteggiamento responsabile assunto del nostro gruppo in quella occasione, quando ritirammo le nostre proposte di modifica per consentire che la legge andasse in porto rapidamente).

Come già i colleghi D'Angelo e Milani hanno affermato, occorre mettere la parola fine a questo tipo di politica. Si è parlato della insufficienza degli stanziamenti: non

so se il Governo potrà dare una risposta circa il modo di gestione degli stessi. A noi risulta che, da un anno e mezzo, il comitato di cui alla legge n. 623 non opera più: come si spiega questo fatto? Abbiamo votato quella legge rinunciando anche alla discussione dei nostri emendamenti: sembra...

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il fatto nuovo intervenuto con il prolungamento dei termini al 31 gennaio ha fatto sorgere delle questioni pratiche: la considerevole quantità di domande affluite non può essere soddisfatta con la somma a disposizione.

BRINI. In questi cinque mesi non è stata assunta alcuna decisione. Vorrei segnalare una questione che mi sembra molto grave: l'articolo 3 della legge n. 713 aumenta il *plafond* dell'Artigianocassa da 15 a 25 milioni, ma questo ente non può operare perché il Ministero del tesoro non ha emanato alcuna direttiva. Ora, faccio rilevare che determinati provvedimenti ci vengono sempre proposti con carattere d'urgenza: però le leggi vigenti non possono operare perché mancano i necessari atti amministrativi! Mi permetto di denunciare queste carenze che stanno creando grave difficoltà alle aziende artigiane, nella speranza che si voglia provvedere.

Riconfermiamo dunque il nostro giudizio critico; esso si esprimerà attraverso un voto di astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è sostituito con il seguente:

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975, di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989 ».

(È approvato).

L'onorevole Brini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

« Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di 85 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1980. Le somme non impegnate nei singoli esercizi vengono accreditate per l'impegno negli esercizi successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti ».

*Aggiungere il seguente articolo 1-ter:*

« Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato da due rappresentanti delle piccole e medie industrie designati dalle associazioni delle medesime e da tre rappresentanti delle Regioni da esse designati di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le richieste di finanziamento di cui all'articolo 1 prima di essere sottoposte al Comitato di cui al comma precedente devono essere corredate del parere motivato della Regione nel cui territorio è localizzata l'iniziativa industriale da ammettere al finanziamento. La Regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato la proposta è ugualmente sottoposta al Comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi ».

*Aggiungere il seguente articolo 1-quater:*

« Gli incentivi a favore delle piccole e medie industrie previsti dalla presente legge sono concessi alle imprese:

a) che non risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa;

b) che abbiano un capitale investito non superiore a 5 miliardi, un fatturato annuo non superiore a 6 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a 500.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, tali limiti sono elevati rispettivamente a 6 e 7 miliardi.

Sono in ogni caso escluse le imprese appartenenti al settore petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione delle cooperative del settore saccarifero.

Nella concessione dei finanziamenti deve essere tenuto particolarmente conto delle imprese cooperative nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 15 dicembre 1947, n. 1477, nonché di quelle che producono beni e servizi destinati alla esportazione con forniture dirette o subforniture ».

ERMINERO, *Relatore*. Mi pare che non sia il caso di fare modificazioni di carattere qualitativo che possano risultare sostanziali e che magari potrebbero essere riprese in un secondo momento. Infatti non vorrei che la situazione, che coloro che sono intervenuti hanno definita come congiunturale, venisse complicata con delle definizioni che potrebbero essere discusse in seno a provvedimenti più organici. Esprimerei quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi, salvo che per il terzo comma dell'articolo aggiuntivo 1-ter e per il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1-quater; i quali contengono norme che forse potrebbero essere inserite nel provvedimento.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono dell'identico avviso del relatore. Ritengo però che il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 1-quater dovrebbe avere una diversa formulazione, che potrebbe suonare così:

« Sono escluse dagli incentivi della presente legge le imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione, per quanto riguarda quest'ultimo

settore, delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni costituite dai produttori bieticoli ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento Brini aggiuntivo di un articolo 1-bis.

(È respinto).

MILANI. Chiedo la votazione per divisione del successivo emendamento Brini, nel senso di votare separatamente i primi due commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i commi primo e secondo dell'emendamento Brini aggiuntivo di un articolo 1-ter.

(Sono respinti).

Pongo in votazione il comma terzo del medesimo emendamento.

(È approvato).

Il testo testé approvato figura come un nuovo articolo del disegno di legge che prende la numerazione di 1-bis.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Brini aggiuntivo di un articolo 1-quater.

MILANI. Chiedo la votazione per divisione dei singoli commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento aggiuntivo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento aggiuntivo nella formulazione proposta dall'onorevole ministro, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il testo testé approvato figura come un nuovo articolo del disegno di legge, che prende la numerazione di 1-ter.

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo.

(È respinto).

Do lettura degli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

#### ART. 2.

I limiti di importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'ar-

ticolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, fino a 2.250 milioni e per le iniziative localizzate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni.

In casi particolari, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 623, detti limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3.000 milioni e fino a 1.500 milioni.

(È approvato).

#### ART. 3.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (3796).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane », già approvato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 21 maggio 1975.

L'onorevole Aiardi ha facoltà di svolgere la relazione.

AIARDI, *Relatore*. Il provvedimento in esame, approvato ieri dalla competente Commissione del Senato, ha come obiettivo, nel quadro delle esigenze di potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane, l'adeguamento ed il rafforzamento della struttura finanziaria dell'ICE. Pertanto, il provvedimento affronta un altro capitolo della più ampia tematica del movimento commerciale con l'estero che questa Commissione ha

avuto modo più volte di trattare in occasione dell'esame di vari provvedimenti, tra cui quelli relativi all'aumento del *plafond* assicurativo e all'aumento del fondo per il finanziamento dei crediti all'esportazione, a partire dal dibattito sullo stato di previsione del Ministero per il commercio con l'estero. Proprio in tale sede ebbe modo di discutere ampiamente i problemi del migliore funzionamento dell'ICE, riconoscendosi generalmente opportuno l'adeguamento dei mezzi finanziari, anche in relazione al crescente disavanzo di gestione, così come si rivelò necessaria la modifica, per vari motivi di maggiore snellezza operativa, dei rapporti con il Ministero per il commercio con l'estero ai fini del finanziamento degli incarichi conferiti dallo stesso Mincomes.

Per indicare brevemente la situazione a cui fa riferimento il presente disegno di legge, si rileva che, nel corso degli ultimi anni, si sono notevolmente ampliate le attività dell'istituto, al riguardo si considera che il contributo per le spese di funzionamento dell'ICE, fissato con la legge 24 dicembre 1969, n. 976, nella misura di 4 miliardi e mezzo, attualmente copre a malapena il 50 per cento degli oneri di gestione. In sintesi, il provvedimento, allo scopo di risanare la gestione finanziaria dell'istituto, prevede l'adeguamento del contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento e una parziale modifica del sistema di concessione di contributi da parte del Ministero del commercio con l'estero, di cui all'articolo 5.

L'articolo 1 prevede l'elevazione da 4.500 a 8.700 milioni del contributo annuo statale all'ente per le spese di funzionamento; l'articolo 2 stabilisce la concessione di un contributo per le spese di organizzazione e di funzionamento degli uffici all'estero, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nella misura di 7.050 milioni; l'articolo 3 prevede la determinazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, per i successivi anni finanziari, con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato; in base all'articolo 4, poi, è autorizzata la corresponsione di un contributo straordinario, per il ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, nella misura di 1.500 milioni per ciascun esercizio dal 1975 al 1980; l'articolo 5, infine, autorizza il Ministero - in caso di concessione dei contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954, nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 del disegno di

legge in esame e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta - ad elevare le anticipazioni in favore dell'istituto dai quattro quinti all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.

A conclusione, ritengo superfluo richiamare l'intera problematica di una organica politica delle esportazioni, oggetto, tra l'altro, proprio recentemente, di dibattito in questa Commissione. Un aspetto però ritenengo importante sottolineare: la necessità, accanto allo sforzo del presente provvedimento, di adeguare la struttura finanziaria dell'ICE, di non dover ulteriormente rinviare la modifica delle strutture operative e relative funzioni dell'istituto stesso, con particolare riguardo alla più corretta definizione dei rapporti tra ICE e Ministero, alla previsione di adeguata rappresentanza delle categorie interessate, delle amministrazioni statali e degli organi regionali negli organi ICE, al potenziamento degli studi sui mercati. In tale quadro, sarebbe auspicabile la rapida conclusione dei lavori da parte dell'apposita commissione istituita presso il Mincomes, a suo tempo, per la revisione della struttura funzionale, operativa e finanziaria dell'ICE.

Valutando comunque l'aspetto positivo del provvedimento, che risponde ad esigenze anche più volte espresse da questa Commissione, e riaffermando l'obiettivo di un provvedimento che definisca organicamente l'intera politica del movimento con gli scambi con l'estero, si propone alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLI. Il gruppo comunista, rendendosi conto della situazione, voterà a favore del disegno di legge in esame, pur riservandosi di esprimere alcune critiche.

Ci preme sottolineare, in particolare, la esigenza (già posta dal relatore e non più rinviabile) di giungere ad una discussione di merito sulle strutture che sovrintendono all'attività *import-export* del nostro paese.

Per quanto concerne in modo particolare l'ICE il disegno di legge in esame contiene alcune contraddizioni. Per esempio, si vuole ripianare un *deficit* che si è formato nel corso degli anni in conseguenza di un meccanismo di finanziamenti che, a causa del ritardo con cui l'istituto poteva usufruire, costringeva quest'ultimo a ricorrere a mezzi

## VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

ordinari di prefinanziamento, e quindi alla ricerca di danaro. Che cosa si ripiana con un provvedimento che prevede uno stanziamento di 9 miliardi nel corso di sei anni, se il *deficit* è di nove miliardi e mezzo? Vi sono poi gli interessi da pagare e, in questo senso, aumenta il contributo e diminuisce la percentuale di incidenza sull'ammontare delle nostre importazioni ed esportazioni per il capitale che noi destiniamo alla promozione di questa attività. Avremo comunque modo di discutere su questo argomento; il Governo, nel frattempo; potrebbe impegnarsi a far sì che, alla ripresa dei lavori parlamentari, possa aver luogo una discussione sulle attività svolte dalla commissione a suo tempo istituita presso il Ministero, e ad avviare delle trattative con i sindacati per una revisione della struttura dell'ente, la cui necessità è da più parti riconosciuta.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**SENESE, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.** I lavori di questa Commissione si sono conclusi nella prima quindicina dell'aprile scorso; sulla base delle loro risultanze, il ministro darà corso all'auspicata riforma dell'ICE. Non entro nel merito del provvedimento, perché il relatore è già stato molto esauriente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

Il contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni.

(È approvato).

**ART. 2.**

In favore dello stesso Istituto è inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dal-

l'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438.

Tale contributo è stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.

(È approvato).

**ART. 3.**

Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre; quello previsto dall'articolo 2 sarà erogato con le modalità di cui al successivo articolo 5.

(È approvato).

**ART. 4.**

Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, è autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

(È approvato).

**ART. 5.**

Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta ai sensi delle leggi 24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51, è autorizzato ad elevare le anticipazioni a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dai 4/5 all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.

I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975.

all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono

(È approvato).

## ART. 6.

All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 milioni e per lire 700 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo n. 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario predetto.

Alla spesa di lire 7.050 milioni per il contributo di cui al precedente articolo 2 si provvede con riduzione dello stanziamento del citato capitolo 1551 dello stato di previsione del predetto Ministero del commercio con l'estero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288); e delle proposte di legge Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795); Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266); Erminero ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578); Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (2227);**

**Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (2243); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (2279); Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al commercio (2309); Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (2311); Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (2370); Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (2377); Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (2386); Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (2644); Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (2680); Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (2681); Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (2770); Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al commercio (3258).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

« Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato » (1288); Boffardi Ines ed altri: « Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici » (795); Milani ed altri: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi » (1266); Erminero ed altri: « Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio » (1578); Consiglio regionale del Veneto: « Credito agevolato al commercio » (2227); Consiglio regionale della Lombardia: « Credito agevolato al commercio » (2243); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: « Credito agevolato al settore commerciale » (2279); Consiglio regionale della Basilicata: « Credito agevolato al commercio » (2309); Consiglio regionale delle Marche: « Credito agevolato al commercio » (2311); Consiglio regionale della Toscana: « Credito agevolato al settore commerciale » (2370); Con

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

siglio regionale dell'Umbria: « Credito agevolato al settore commerciale » (2377); Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato, al commercio » (2386); Consiglio regionale del Lazio: « Credito agevolato al commercio » (2644); Consiglio regionale d'Abruzzo: « Credito agevolato al commercio » (2680); Consiglio regionale del Piemonte: « Credito agevolato al settore commerciale » (2681); Consiglio regionale della Puglia: « Credito agevolato al commercio » (2770); Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al settore commerciale » (3258).

**PRESIDENTE.** Informo che la V Commissione bilancio, esprimendo il suo parere sull'emendamento trasmesso stamane dalla Commissione, ha suggerito la seguente nuova formulazione del sesto comma dell'articolo medesimo:

« Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 5 miliardi di lire per l'anno 1975 e di 10 miliardi di lire per nove anni a partire dall'esercizio 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ».

**FIORET, Relatore.** Propongo di approvare il sesto comma dell'articolo 6 nel testo suggerito dalla V Commissione bilancio, del quale il Presidente ha dato testé lettura.

**MILANI.** Il gruppo comunista si astiene per le ragioni esposte nella seduta di questa mattina.

**ALESI.** Anche il gruppo liberale si astiene.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento al sesto comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del testo unificato:

« Credito agevolato al commercio ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Catanzariti, Milani e D'Angelo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria,

in occasione dell'approvazione della legge relativa al credito al commercio

invita il Governo

a garantire nel Comitato previsto dall'articolo 6 della suddetta legge la presenza delle due organizzazioni dei commercianti a carattere nazionale Confcommercio e Confesercenti.

(0/1288/1/12)

**CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Milani insiste per la votazione?

**MILANI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**MILANI.** Il gruppo comunista si asterrà per le ragioni più volte ribadite nel corso della discussione.

**ERMINERO.** Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che il provvedimento sia un passo avanti e comunque una prova di buona volontà e un fatto positivo.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Rifiinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

conversione dell'industria e dell'artigianato » (3777).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Allera, Amato, Assante, Bernardi, Biagioni, Brini, Catanzariti, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei, Tocco, Zanini.

Disegno di legge: « Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 » (3778).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	11

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Allera, Armato, Assante, Bernardi, Biagioni, Brini, Catanzariti, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei, Tocco, Zanini.

Disegno di legge: « Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie » (3779).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	1
Astenuti . . . . .	9

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Armato, Bernardi, Biagioni, Cuminetti, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Matteini, Servadei, Tocco, Zanini.

*Si sono astenuti:*

Allera, Assante, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani, Niccoli.

Disegno di legge: « Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane » (3796).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Allera, Armato, Assante, Bernardi, Biagioni, Brini, Catanzariti, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei, Tocco, Zanini.

Disegno e proposte di legge:

« « Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato » (1288); Boffardi Ines ed altri: « Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici » (795); Milani ed altri: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi » (1266); Erminero ed altri: « Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio » (1578); Consiglio regionale del Veneto: « Credito agevolato al commercio » (2227); Consiglio regionale della Lombardia: « Credito agevolato al commercio » (2243); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: « Credito agevolato al settore commerciale » (2279); Consiglio regionale della Basilicata: « Credito agevolato al commercio » (2309); Consiglio regionale delle Marche: « Credito agevolato al commercio » (2311); Consiglio regionale della Toscana: « Credito agevolato al settore commerciale » (2370); Consiglio regionale dell'Umbria: « Credito agevolato al settore commerciale » (2377); Consiglio regionale della Campania: « Credito agevolato al commercio » (2386); Consiglio regionale del Lazio: « Credito agevolato al commercio » (2644); Consiglio regionale d'Abruzzo: « Credito agevolato al commercio » (2680); Consiglio regionale del Piemonte: « Credito agevolato al settore commerciale » (2681); Consiglio regionale della Puglia: « Credito agevolato al commercio » (2770); Consiglio regionale del Molise: « Credito agevolato al settore commerciale » (3258), *in un testo*



---

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

---

*unificato e con il titolo: « Credito agevolato al commercio » (1228).*

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0
Astenuti . . . . .	9

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Armato,  
Bernardi, Biagioni, Cuminetti, Erminerò,

Fioret, Girardin, Mammì, Matteini, Servadei, Tocco, Zanini.

*Si sono astenuti:*

Allera, Assante, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani, Niccoli.

**La seduta termina alle 20,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO